

## **TI\_GERICHTE 15.2015.42 vom 24. Juni 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-06-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2015.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2015.42)

FR: TI\_GERICHTE 15.2015.42 du 24 juin 2016

IT: TI\_GERICHTE 15.2015.42 del 24 giugno 2016

### **Regeste**

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.2016  
15.2015.42

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo

Incarti n. 15.2015.42 15.2015.49 Lugano 24 giugno 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 20 maggio 2015 (inc. 15.2015.42) di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Bellinzona , o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 15 maggio 2015 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa nei confronti del ricorrente da avv. PI 1, e sul ricorso 15 giugno 2015 (inc. 15.2015.49) di quest'ultima avverso la decisione di riconsiderazione emessa il 26 maggio 2015 dallo stesso Ufficio, con cui ha annullato il precetto esecutivo in questione; ritenuto in fatto: A. A domanda dell'avv. PI 1, il 15 maggio 2015 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha emesso nei confronti dell'avv. RI 1 il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ per l'incasso di fr. 90'000'000.– oltre interessi del 5% dal 3 dicembre 2014, menzionando quale titolo del credito: “ Risarcimento danni per concorso in violazione di domicilio e furto con scasso con sottrazione intero contenuto studio, intimidazione, minacce, violenza e grave lesione sfera privata e professionale, coazione, abuso forze polizia, calunnie e danneggiamenti ”. B. Il precetto esecutivo è stato notificato il 18 maggio 2015 all'avv. RI 1, il quale ha interposto opposizione all'atto della notifica. C. Con ricorso del 20 maggio 2015 (inc. 15.2015.42) l'avv. RI 1 chiede in via preliminare che l'UE riconsideri il proprio operato, accertando la nullità della domanda di esecuzione e del conseguente precetto esecutivo e procedendo alle relative cancellazioni e, alternativamente, che questa Camera ordini la provvisoria cancellazione del precetto sino alla conclusione della procedura di ricorso. In via principale, egli postula infine che la Camera accerti la nullità della domanda di esecuzione e del conseguente precetto e ne ordini la cancellazione. D. Avvalendosi della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento in base all'art. 17 cpv. 4 LEF, il 26 maggio 2015 l'UE ha accertato la nullità del precetto esecutivo e ha deciso che avrebbe proceduto alla sua cancellazione. E. Con ricorso del 15 giugno 2015 (inc. 15.2015.49) l'avv. PI 1 insorge alla Camera affinché accerti la nullità della decisione di riconsiderazione e in subordine l'annuli. F. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2015 l'avv. RI 1 postula la reiezione del ricorso dell'avv. PI 1, mentre l'UE si rimette al giudizio della Camera, pur confermando la propria decisione di riconsiderazione. G. Con ordinanza del 23 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha impartito all'avv. PI 1 un termine di 10 giorni per dimostrare di avere eventualmente chiesto il rigetto delle opposizioni

interposte alle diverse esecuzioni che ha promosso negli ultimi due anni e in modo generale per esprimersi sugli estratti del sistema informatico degli Uffici di esecuzione assunti d'ufficio dalla Camera ai fini del giudizio sui ricorsi. H. Con osservazioni del 10 giugno 2016 l'avv. PI 1 – oltre alle solite contumelie, di cui si è rinunciato a chiedere l'emendamento (art. 7 cpv. 6 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) e a notificare alla controparte, onde non diffonderle né rallentare e complicare ulteriormente la procedura – si è limitata ad affermare, con riferimento al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che i precetti esecutivi da lei promossi sono ampiamente sostanzati e legittimati, che verranno se del caso ripetuti e che non possono essere cancellati senza il suo accordo. Considerato in diritto:

1. Interposto all'autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo impugnato, avvenuta il 18 maggio 2015, il ricorso inoltrato dall'avv. RI 1 il 20 maggio è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 15 giugno 2015 dall'avv. PI 1 contro la decisione di riconsiderazione, da lei ritirata l'8 giugno sulla scorta di un avviso di ricevimento depositato nella sua casella già il 27 maggio 2015 (sicché il termine di giacenza postale è scaduto il 3 giugno e l'ultimo giorno del termine [il 13 giugno] era quindi un sabato, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 15 giugno 2015, v. art. 138 cpv. 3 lett. a e 142 cpv. 3 CPC per il rinvio degli art. 31 e 34 cpv. 1 LEF).
2. Vertendo sullo stesso atto esecutivo – ossia il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ – le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. Nel suo ricorso l'avv. RI 1 chiede di accertare la nullità della domanda di esecuzione, sostenendo che l'avv. PI 1 ha agito manifestamente per scopi che non hanno la ben che minima attinenza con la procedura esecutiva, la quale – a suo parere – è stata usata per fini di ritorsione a seguito dello sfratto che l'avv. \_\_\_\_\_ B. \_\_\_\_\_, collega di studio del ricorrente, aveva chiesto e ottenuto in via giudiziaria per conto di una sua cliente nei confronti dell'avv. PI 1. Secondo il ricorrente, il carattere manifestamente abusivo della domanda di esecuzione trova ampia e incontestabile giustificazione in diverse circostanze: nell'esorbitanza dell'importo posto in esecuzione; nell'insistita frequenza e sistematicità con la quale l'avv. PI 1 “dispensa” analoghe procedure esecutive nei confronti di magistrati, funzionari e colleghi; nella tempistica, inequivocabile, con cui ella reagisce a una chiara sconfitta giudiziaria che non le lascia più altri rimedi di diritto; nella contraddittorietà del suo comportamento, laddove da un lato si rifiuta di obbedire a un preciso ordine giudiziario definitivo e rinuncia a partecipare alle operazioni di sfratto, per poi dall'altro lagnarsi delle conseguenze e ritenere responsabile colui che si è limitato a richiederne legittimamente l'esecuzione; negli intenti animati da pura rappresaglia vendicativa, giacché non a caso il bersaglio non è la controparte, ma il legale di quest'ultima, nonché il suo collega di studio; infine nella rilevanza penale della domanda di esecuzione, che persegue fini illeciti e va pertanto censurata in quanto contraria all'ordinamento giuridico, poiché qualificabile come coazione e diffamazione.
4. Nel ricorso contro la decisione di riconsiderazione, l'avv. PI 1 contesta che l'UE sia competente per statuire sulle motivazioni o la validità materiale del precetto esecutivo e ancora meno sulla sua nullità. Ritiene, inoltre, la decisione manifestamente nulla per totale assenza di motivazione e invoca una violazione del suo diritto di essere sentita.
5. La garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29 cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete della fattispecie (cfr. RtiD 2013

II 919 n. 55c; sentenza della CEF 15.2003.191 del 4 dicembre 2003 ). Tenuto conto del numero elevato dei provvedimenti emessi dagli uffici d'esecuzione, del requisito di celerità e del carattere formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si possono infatti porre per le decisioni degli organi esecutivi alte esigenze di motivazione. Nel caso di specie, a giustificazione della decisione di riconsiderazione l'UE si è limitato a rinviare alle argomentazioni ricorsuali. Ciò pare comunque una motivazione sufficiente perché l'escusso potesse capire la portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), facendo capo a un rimedio giuridico – il ricorso – oltretutto gratuito: le bastava, infatti, determinarsi sulle censure presentate dal ricorrente. Ad ogni modo, non è necessario approfondire oltre la questione, poiché anche se la decisione di riconsiderazione fosse nulla, la Camera dovrebbe ad ogni modo statuire sul ricorso dell'avv. RI 1, il cui interesse risorgerebbe con l'annullamento della decisione di riconsiderazione.

6. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l'inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l'esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza del Tribunale federale 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all'ufficio d'esecuzione né all'autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l'esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l'istituto dell'esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l'escusso o per frivolezza ( sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8 a LEF). L'ufficio d'esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà d'indagare sull'origine del credito ( DTF 115 III 21 seg., consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell'escusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A\_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che l'escusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85 a e 86 LEF; azione di accertamento dell'inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 segg. ), l'abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell'opposizione né l'accertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all'ufficio d'esecuzione o all'escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A\_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l'avvio di un'esecuzione che contraddice le aspettative che l'escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dall'escutente ( venire contra factum proprium , DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l'uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BISchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2013.63 del 25 giugno 2013, consid. 1).

6.1 Da quanto precede si deduce che l'ufficio d'esecuzione non è certo competente per statuire sulla validità materiale dei crediti posti in esecuzione ma, contrariamente a quanto sostiene

l'avv. PI 1, lo è invece per accertare la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche all'autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dell'abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza CEF 15.2014.103/124 del 12 febbraio 2015, consid. 6.1). Dato che l'UE si è in concreto riferito alle argomentazioni del ricorso dell'escusso per motivare la decisione di riconsiderazione, rimane da esaminare se le stesse giustificavano l'annullamento del precetto esecutivo. 6.2 Nel caso in rassegna, il ricorrente invoca diverse circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo dell'esecuzione contestata, segnatamente l'esorbitanza dell'importo posto in esecuzione (fr. 90 mio.) e una coincidenza temporale sospetta, che potrebbe far pensare a un atto di ritorsione dell'escutente nei confronti del collega avvocato, circostanze che non sono prive di certe analogie con un caso in cui il Tribunale federale ha confermato il carattere manifestamente abusivo dell'esecuzione (sentenza 5A\_588/2011 del 18 novembre 2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la questione, poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di contestazione, che, alla luce degli atti di causa, giustifica già di per sé la riconsiderazione del provvedimento impugnato. 6.3 L'insorgente fa invero valere che il carattere manifestamente abusivo dell'esecuzione in questione trova giustificazione anche nell'insistita frequenza e sistematicità con la quale l'avv. PI 1 avvia analoghe procedure esecutive nei confronti di magistrati, funzionari e colleghi. Ora, è noto a questa Camera che l'avv. PI 1 ha effettivamente promosso diverse esecuzioni contro magistrati (v. inc. 15.2014.103/124, 15.2014.98/109) e suoi colleghi avvocati (v. inc. 15.2015.2 e 15.2015.4). a) Certo, da tale circostanza non può ancora desumersi il carattere manifestamente abusivo delle esecuzioni in questione. Sennonché, secondo accertamenti svolti d'ufficio da questa Camera risulta che negli ultimi due anni l'avv. PI 1 ha promosso presso gli Uffici di esecuzione del Cantone Ticino in totale ben 15 esecuzioni (comprese quelle appena menzionate), di cui 12 sospese da opposizione da oltre un anno, due annullate da sentenze passate in giudicato e una ritirata dall'escutente (v. estratti del sistema informatico degli Uffici di esecuzione assunti d'ufficio dalla Camera). Invitata con ordinanza del 23 maggio 2016 a esprimersi sui predetti accertamenti e a dimostrare di avere eventualmente chiesto il rigetto delle opposizioni in questione, l'avv. PI 1 non ha fornito alcuna spiegazione sulla propria passività né ha comprovato di aver chiesto il rigetto delle opposizioni. Ella si è limitata genericamente ad affermare, peraltro con espressioni sconvenienti, per cui è già stata richiamata in passato da questa Camera (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 2.2), che i precetti esecutivi da lei promossi sono ampiamente sostanzati e legittimati visto il comportamento degli escussi nei suoi confronti, ch'essi verranno se del caso ripetuti e che non possono essere cancellati senza il suo accordo prima del decorso di cinque anni dall'estinzione delle singole esecuzioni (scritto del 10 giugno 2016). b) Ora, si può dedurre da siffatti accertamenti che l'avv. PI 1 è solita promuovere esecuzioni senza la reale intenzione di procedere all'incasso delle pretese da lei avanzate, per importi spesso ingenti (fr. 90 mio. in questa procedura, rispettivamente 30 e 10 mio. nelle altre due procedure pendenti davanti alla Camera [inc. 15.2015.2 e 15.2015.4]) senz'alcuna giustificazione. Persegue dunque scopi che con ogni evidenza non hanno la minima relazione con l'istituto dell'esecuzione. Dal suo scritto del 10 giugno 2016 si evince del resto che il suo unico obiettivo è quello di fare in modo che i precetti esecutivi, a costo di rinnovarli se necessario, rimangano iscritti per altri cinque anni nei registri dell'UE quale specie di punizione per chi le ha "rovinato la vita". Suo bersaglio è segnatamente l'avv. RI 1, ch'ella continua ad accusare di avere concorso con il collega

B \_\_\_\_\_ a perpetrare nei suoi confronti una pretesa “violazione di domicilio e furto con scasso”, che altro non è che un inventario a tutela del diritto di ritenzione della loro cliente, la cui validità è stata sostanzialmente confermata giudizialmente fino in ultima istanza (sentenza del Tribunale federale 5A\_361/2015 del 28 gennaio 2016). 6.4 Manifestamente abusivo, tale comportamento non merita protezione (art. 2 cpv. 2 CC), siccome in realtà l'avv. PI 1 così non cerca tanto di ottenere un risarcimento dal ricorrente, quanto piuttosto di angariarlo e danneggiarlo, per mera ritorsione. In effetti, se fosse stata seriamente intenzionata a farsi risarcire i pretesi danni, ella avrebbe chiesto il rigetto dell'opposizione o l'accertamento giudiziale del credito posto in esecuzione entro il termine di perenzione annuale per chiedere la continuazione dell'esecuzione previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF, ciò che però non ha dimostrato di aver fatto (v. un caso analogo nella sentenza CEF 15.2011.16 del 22 aprile 2011, RtiD 2011 II 790 n. 59c consid. 4). L'avv. PI 1 non può neppure legittimamente richiamarsi all'art. 8 a cpv. 4 LEF, alla Circolare n. 32/2005 della Camera sull'estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d'esecuzione (art. 8 a cpv. 4 LEF) e al principio di parità di trattamento, poiché le esecuzioni nulle, in particolare quelle manifestamente abusive, non devono essere comunicate ai terzi (art. 8 a cpv. 3 lett. a LEF; Gilliéron, op. cit. loc. cit.; sentenza della CEF 15.2011.94 del 30 novembre 2011 consid. 4, RtiD 2012 II 886 n. 49c). 7. Per le ragioni che precedono, l'avvio dell'esecuzione in esame si avvera dunque manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del ricorso dell'avv. PI 1 e contestualmente lo stralcio di quello dell'avv. RI 1, che diventa definitivamente senza oggetto, giacché l'UE ha dato integralmente seguito alle richieste di quest'ultimo con la decisione di riconsiderazione. 8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso presentato da PI 1 è respinto. 2. Il ricorso presentato da RI 1 è senza oggetto. 3. Notificazione a: –RI 1; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.